

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 49.

Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico o a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni.

Art. 2

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:

- a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;
- b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitano l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;
- c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e consorzi di Comuni rivieraschi.

Art. 3

Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.

Art. 4

Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore. L'acquisizione del mezzo confiscato atiene al Comune nel cui ambito territoriale l'infrazione è stata accertata.

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 maggio 1985

Bernini